



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE SICILIA



Viale Ugo La Malfa, 122 90147 PALERMO
CENTRALINO: 091.680.84.02 Telefono diretto 0916806462
Fax 0916808462

Indirizzo Internet: www.lnd.it

e-mail: disciplinare.sicilia@lnd.it

pec disciplinare@indsicilia.legalmail.it



STAGIONE SPORTIVA 2013/2014
COMUNICATO UFFICIALE N° 575 C.D.T. 51
DEL 24 GIUGNO 2014

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

1.1. UFFICI DEL COMITATO REGIONALE

Di seguito si riportano i numeri telefonici, il numero di fax, gli indirizzi di posta elettronica e gli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) dei singoli Uffici di questo C. R. Sicilia

AFFARI GENERALI Fax 091-6808498

Giattino Fabio
Lo Nigro Aldo
Porzio Franco

091 6808 422
091 6808 421
091 6808 438

sicilia.affarigenerali@lnd.it

sicilia.affarigenerali@indsicilia.legalmail.it (PEC)

ATTIVITA' AGONISTICA L.N.D. Fax 091-6808497

Costantino Wanda

091 6808 405

attivitaagonistica@indsicilia.legalmail.it (PEC)

ATTIVITA' AGONISTICA S.G.S. Fax 091-6808498

Cusimano Giusy

091 6808 419

sicilia.sgs@figc.it

sicilia.sgs@indsicilia.legalmail.it (PEC)

CAMPI SPORTIVI Fax 091 6808498

Bonsangue Giuseppe

091 6808 424

settoreimpiantisicilia@lnd.it

settoreimpianti@indsicilia.legalmail.it (PEC)

COMMISSIONE DISCIPLINARE Fax 091 6808462

disciplinare.sicilia@lnd.it

disciplinare@indsicilia.legalmail.it (PEC)

CONTABILITA' Fax 091 6808494 - 498

Giannopolo Calogero
Lo Iacono Lia

091 6808 408

091 6808 428

sicilia.amministrazione@lnd.it

sicilia.amministrazione@indsicilia.legalmail.it (PEC)

GIUDICE SPORTIVO Fax 091 6808496

Boatta Simona

091 6808 463

sicilia.giudicesportivo@Ind.itgiudicesportivo@Indsicilia.legalmail.it (PEC)**SEGRETERIA** Fax 091 6808497

Gatto Maria

091 6808 409

gatto@Ind.itgatto@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

Cinquemani Francesco

091 6808 425

sicilia.segreteria@Ind.itsicilia.segreteria@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

Lo Sicco Laura

091 6808 440

crInd.sicilia01@figc.itsicilia.segreteria@Ind.it**COMMISSARI DI CAMPO**

Lo Sicco Laura

091 6808 440

laura.losicco@Indsicilia.legalmail.it (PEC)**SETTORE TECNICO** Fax 091 6808498

Saccà Giovanni

091 6808 433

sicilia.settoretecnico@Ind.it**TESSERAMENTO LND** fax 091 6808498

Cutrera Giovanni

091 6808 410

Sconzo Giulio

091 6808 423

sicilia.tesseramento@Ind.itsicilia.tesseramento@Indsicilia.legalmail.it (PEC)**UFFICIO REGIONALE CALCIO A CINQUE** Fax 091 6808495

Bevilacqua Silvio

091 6808 406

Mendola Paolo

091-6808 475

sicilia.dr5@Ind.itsicilia.dr5@Indsicilia.legalmail.it (PEC)**UFFICIO REGIONALE CALCIO FEMMINILE** Fax 091 6808498

Mistretta Giuseppe

091 6808 473

Cutrera Giovanni

091 6808 410

sicilia.femminile@Ind.itfemminile@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

Si ribadisce inoltre che **il nuovo indirizzo di posta elettronica** della Commissione Disciplinare Territoriale è il seguente:

disciplinare.sicilia@Ind.it

Si comunica altresì che la commissione disciplinare territoriale è fornita di posta elettronica certificata PEC il cui indirizzo è:

disciplinare@Indsicilia.legalmail.it

1. GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

ERRATA CORRIGE

Qui di seguito pubblichiamo la decisione relativa al procedimento 264/B, errata per un refuso tipografico nella stesura pubblicata sul precedente Comunicato Ufficiale 568 CDT 50 del 17/06/2014

Procedimento 264/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società ASD Campanarazzu (914723)

Sig.ra Bacelliere Macarro Anna Maria (Presidente all'epoca dei fatti)

N°5 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 3^a categoria 2012/2013.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 04/02/2014 prot. 11.844 Proc.63 pf 13-14, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno inviato memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva per tabulas la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori prima evidenziati. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, considerato che la ASD Campanarazzu è già stata sanzionata per analoga inadempienza con decisione pubblicata sul C.U. 111 CDT 9 del 08/10/2013, applica:

l'ammenda di € 300,00 alla società ASD Campanarazzu (914723);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig.ra Bacelliere Macarro Anna Maria;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei Cali Emanuele, Cavallaro Natale, Corsetti Giuseppe, Riccardi Antonino, Siciliano Giovanni, tesserati per la società' deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

APPELLI

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv. Francesco Giarrusso, dal Dott. Salvatore Palumbo e dal Dott. Pietrantonio Bevilacqua, componenti tra i quali l'ultimo anche con funzioni di Segretario, con la partecipazione del rappresentante A.I.A., A.B. Consagra Pietro, si è riunita il giorno 24 giugno 2014 ed ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento n° 215/A

Sig. Rosario Pianges (Sporting Arenella Palermo) - Appello personale avverso inibizione fino al 31/12/2014 – gara finale campionato Giovanissimi Provinciali PA del 31/05/2014 Iccarense/Sporting Arenella - C.U. n° 59 dell'11/06/2014 della Delegazione Provinciale di Palermo.

Con il proposto appello il sig. Rosario Pianges chiede l'annullamento della sanzione della inibizione che gli è stata inflitta per un episodio di intemperanza occorso al termine della gara di finale del campionato giovanissimi provinciale Sporting Arenella/Iccarense (con inizio alle ore 16.00 del 31/05/2014), evidenziando che si è certamente trattato di un errore di persona, non essendo nell'occasione egli presente, né tra il pubblico, né a fine gara.

A conferma di quanto affermato il sig. Pianges allega all'appello documenti comprovanti che il giorno 31/05/2014 dalle ore 16,00 si trovava a bordo della nave Costa Favolosa in partenza dal porto di Palermo, per partecipare alla crociera denominata "Le città del sole". All'udienza dibattimentale il sig. Rosario Pianges ha riproposto gli argomenti già espressi in atto di appello.

La Commissione Disciplinare Territoriale, letti gli atti e sentito il direttore di gara, osserva che l'appello è fondato e deve trovare accoglimento. Non v'è dubbio infatti, come si rileva dalla documentazione prodotta dall'appellante, che egli non avrebbe potuto trovarsi alle ore 17,24 (orario di fine gara) al campo sportivo teatro della finale in questione, essendo già da molto tempo prima imbarcato sulla nave Costa Favolosa, partita alle ore 16,00 per la citata crociera.

Inoltre in sede dibattimentale il direttore di gara ha prodotto riproduzione fotografica, allegata agli atti, dalla quale non è dato riconoscere nel Sig. Rosario Pianges la persona che si è resa responsabile dei fatti oggetto del procedimento.

Ne consegue che il preteso riconoscimento del sig. Pianges, che, va precisato, non risulta iscritto in distinta, non può essere preso in valida considerazione ai fini dell'irrogazione della sanzione, che va perciò annullata.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale in accoglimento del proposto appello annulla la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo della Delegazione provinciale di Palermo come sopra riportata.

Dispone altresì la trasmissione degli atti al Settore Arbitrale, per quanto di competenza in relazione al preteso riconoscimento effettuato dall'arbitro e da uno dei suoi assistenti.

Dispone infine la restituzione della tassa reclamo versata al C.R.S. nella misura di € 31,00=

DEFERIMENTI

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Roberto Vilardo, Vice Presidente, dal Dott. Pietrantonio Bevilacqua e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti, tra i quali l'ultimo anche con funzioni di Segretario, con la partecipazione del rappresentante A.I.A., A.B. Consagra Pietro, si è riunita il giorno 24 giugno 2014 ed ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento 265/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società ACD Custonaci (921779)

Sig. Morici Paolo (Presidente all'epoca dei fatti)

N°19 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 3^ categoria 2012/2013.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 10/02/2014 prot. 11.868 Proc.63 pf 13-14, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse ma hanno trasmesso le certificazioni mediche attestanti l'idoneità sportiva dei calciatori deferiti (documenti in atti).

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dispone di non doversi procedere nei confronti della società ACD Custonaci (921779), del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Morici Paolo nonché di tutti i calciatori deferiti e tesserati per la società in argomento all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento 266/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società ASD Paolini Marsala (931498)

Sig. Anastasi Pietro (Presidente all'epoca dei fatti)

N°21 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 3^a categoria 2012/2013.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 04/02/2014 prot. 11.869 Proc.63 pf 13-14, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse ma la società ha inviato memorie difensive allegando la sola certificazione medica relativa al calciatore Abramo Andrea.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva per tabulas la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei rimanenti calciatori in argomento. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, considerato che la ASD Paolini Marsala è già stata sanzionata per analoga inadempienza con decisione pubblicata sul C.U. 127 CDT 10 del 15/10/2013, applica:

l'ammenda di € 1.260,00 alla società ASD Paolini Marsala (931498);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Anastasi Pietro;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Ampola Giovanni, Buffa Gabriele, Cialona Ignazio, Di Girolamo Nicola, Di Vincenzo Pietro, Fiorino Fabio, Garziano Vincenzo, Giacalone Alessandro, Giacalone Angelo Luca, Giubaldo Francesco, Ienna Biagio, Mannone Antony, Marino Gaspare, Nocolosi Davide, Oddo Gianmarco, Oddo Leonardo,

Panitteri Umberto, Pellegrino Angelo, Pizzo Vito, Saffioti Mariano Mario, Saladino Vito, tesserati per la società' deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento 267/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società ASD Pol. Le Due Torri (921849 – cessate tutte le attività dal 13/12/2013)

Sig. Di Gregorio Giuseppe (Presidente all'epoca dei fatti)

N°20 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 3^a categoria 2012/2013.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 10/02/2014 prot. 11.870 Proc.63 pf 13-14, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno inviato memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva per tabulas la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, considerato che la ASD Pol. Le Due Torri ha cessate tutte le attività dal 13/12/2013, applica:

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Di Gregorio Giuseppe;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Alfano Antonino, Battiata Alessandro, Battiata Felice, Castiglione Luigi, Di Girolamo Pietro, Donato Francesco, Fiorino Vito, Garaffa Cristian, Incalcaterra Leonardo, Loria Leonardo, Loria Michele, Marino Davide, Messina Lucio, Palumbo Salvatore, Peranio Giuseppe, Romano Isidoro, Rosselli Gaetano, Torres Antonino, Tosto Francesco, Vultaggio Antonino, tesserati per la società' deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento 268/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società ASD Pol. Gioiosa (913797)

Sig. Cultrera Francesco (Presidente all'epoca dei fatti)

N°18 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 3^a categoria 2012/2013.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche

finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 10/02/2014 prot. 11.871 Proc.63 pf 13-14, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse ma hanno trasmesso le certificazioni mediche attestanti l'idoneità sportiva dei calciatori deferiti (documenti in atti).

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dispone di non doversi procedere nei confronti della società ASD Pol. Gioiosa (913797), del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Cultrera Francesco nonché di tutti i calciatori deferiti e tesserati per la società' in argomento all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento 269/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società ASD Scoglitti Soccer (920608 – cessate tutte le attività dal 28/11/2013)

Sig. Clemenza Alessio (Presidente all'epoca dei fatti)

N°5 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 3^a categoria 2012/2013.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 10/02/2014 prot. 11.872 Proc.63 pf 13-14, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno inviato memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva per tabulas la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, considerato che la ASD Scoglitti Soccer ha cessate tutte le attività dal 28/11/2013), applica:

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi due a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Clemenza Alessio;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Caruso Andrea, Domicolo Nunzio, Ferrara Giuseppe, Margani Luigi, Smecca Salvuccio, tesserati per la società' deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento 270/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società ASD Sporting RCB (740307)

Sig. Sammartano Salvatore (Presidente all'epoca dei fatti)

N°12 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 3^a categoria 2012/2013.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 10/02/2014 prot. 11.873 Proc.63 pf 13-14, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno inviato memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva per tabulas la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 600,00 alla società ASD Sporting RCB (740307);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Sammartano Salvatore;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Abita Giuseppe, Alcamo F. Paolo, Biondo Leonardo, Campaniolo Alberto, De Luca Carlo, Di Dia Paolo, Lioni Marco, Pollina Vincenzo, Poltese Andrea Giuseppe, Rallo Giovanni, Russo Nicolò, Virgilio Salvatore, tesserati per la società' deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento 271/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società ASD Virtus Trapani (936630 – cessate tutte le attività dal 31/10/2013)

Sig. Reina Giuseppe (Presidente all'epoca dei fatti)

N°5 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 3^a categoria 2012/2013.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 10/02/2014 prot. 11.874 Proc.63 pf 13-14, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno inviato memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva per tabulas la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità

sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, considerato che la Società ASD Virtus Trapani ha cessate tutte le attività dal 31/10/2013, applica:

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Reina Giuseppe;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Accardo Mario, Barraco Nicola, Passalacqua Alfonso, Tarantino Marco, Toucro Roberto, tesserati per la società' deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento 272/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società ASD Vittoria Calcio (921737 – cessate tutte le attività dal 28/11/2013)

Sig. Ciarcia Gianluca (Presidente all'epoca dei fatti)

N°16 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 3^a categoria 2012/2013.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 10/02/2014 prot. 11.875 Proc.63 pf 13-14, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno inviato memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva per tabulas la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, considerato che la Società ASD Vittoria Calcio ha cessate tutte le attività dal 28/11/2013, applica:

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Ciarcia Gianluca;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Bennice Stefano, Carnazza Antonino, Clemenza Angelo, Di Natale Giovanni, Iacono Biagio, Latino Adriano, Latino Salvatore, Lombardo Marco, Melfi Francesco, Modica Angelo, Mugnas Fabrizio, Nicosia Angelo, Purrometo Gionbattista, Scavone Vincenzo, Spataro Luca, Ventura Ivan, tesserati per la società' deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento 273/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società CSD Cassaro (920072 – cessate tutte le attività dal 22/10/2013)

Sig. Puccio Antonio Sebastiano (Presidente all'epoca dei fatti)

N°13 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 3^a categoria 2012/2013.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 10/02/2014 prot. 11.876 Proc.63 pf 13-14, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno inviato memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva per tabulas la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, considerato che la CSD Cassaro ha cessate tutte le attività dal 22/10/2013, applica:

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Puccio Antonio Sebastiano;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Bonfiglio Sebastiano, Bordonaro Luca, Dimartino Fabio, Gallo Giuseppe, Genovese Vincenzo, Giardina Corrado, Italia Federico, Italia Michele, Lanteri Fabio, Listro Andrea, Pannuzzo Luigi, Pisasale Salvatore, Rapisarda Pietro, tesserati per la società' deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento 274/B**DEFERIMENTO A CARICO DI:**

Società USD Petrosino Marsala (37200 – cessate tutte le attività dal 10/12/2013)

Sig. Licari baldassare (Presidente all'epoca dei fatti)

N°13 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 3^a categoria 2012/2013.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 10/02/2014 prot. 11.877 Proc.63 pf 13-14, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno inviato memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva per tabulas la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità

sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, considerato che la USD Petrosino Marsala ha cessate tutte le attività dal 10/12/2013, applica:

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Licari baldassare;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Agate Claudio, Caltagirone Simone, Crimi Vincenzo, D'antoni Dario, De Vita Vito, Laudicina Alessio, Maggiore Emanuele, Parrinello Mattia, Pipitone Nicola, Pipitone Vincenzo, Sammartano Fausto, Sciacca Gaspare, Sparla Gianfranco, tesserati per la società' deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento 275/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società ASD Linguaglossa (931508)

Sig. Indelicato Mariano (Presidente all'epoca dei fatti)

N°19 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 3^a categoria 2012/2013.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 10/02/2014 prot. 11.910 Proc.63 pf 13-14, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse ma la società deferita ha inviato memorie difensive allegando i certificati medici di tutti i calciatori deferiti attestanti la loro l'idoneità sportiva e giustificando il mancato invio verosimilmente per un disguido postale.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dispone di non doversi procedere nei confronti della società ASD Linguaglossa (931508), del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Indelicato Mariano, dei calciatori Berizia Bruno, Bonanno Federico Cesare, Cassaniti Vincenzo, Cavallaro Giuseppe, Cavallaro Leonardo, Cerra Andrea Carmelo, Coletta Pir Giuseppe, Di Marco Andrea, Grasso Egidio, Lo Giudice Stefano, Maccheroni Alessandro, Maugeri Salvatore, Mercia Massimiliano, Musumeci Adriano, Russo Salvatore, Scuderi Claudio, Trapanese Davide, Vecchio Francesco, Vitale Emanuele, tesserati per la società' deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Il Presidente della Commissione
Disciplinare Territoriale
Avv. Ludovico La Grutta

Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 24/06/2014

**Il Segretario
Maria Gatto**

**Il Presidente
Sandro Morgana**